

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2017/2018)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 5/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 31.7.2017**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 31 luglio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

**2) RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

Ordinanza

**3) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con ricorso N. 758 del 18 febbraio 2017 la Società Unitas Coccaglio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Adrense 1909 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Morina Taulant con vicolo "giovane di serie" "giovane dilettante" in data 26 settembre 2016 e con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016, in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 6/E del 20/04/2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Adrense 1909 al pagamento della somma di € 3.375,00 di cui € 2.700,00 alla Società Unitas Coccaglio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17 maggio 2017, la Società ASD Adrense 1909 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto, a suo dire, il premio di preparazione non sarebbe maturato trattandosi di calciatore di

nazionalità straniera – extracomunitaria, mai tesserato all'estero con permesso di soggiorno a tempo determinato (scadenza 8/07/2016). La Società ha prodotto documentazione dalla quale emerge come la stessa abbia potuto effettuare il tesseramento del calciatore per una sola stagione sportiva.

In assenza di controdeduzioni da parte della Unitas Coccaglio, la vertenza è stata dapprima rimessa sul ruolo in occasione della riunione del 26/06/2017 e poi decisa nella riunione del 31/07/2017.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Società ASD Adrense 1909 ha prodotto documentazione dalla quale emerge che la stessa ha potuto effettuare il tesseramento del calciatore per la sola stagione sportiva 2016/2017. Ciò è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 quater NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per una Federazione estera (quali il Morina Taulant) i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba "avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento".

Dunque, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore di cui si verte ha comportato l'assunzione del vincolo di tesseramento in favore della ASD Adrense 1909 per la sola stagione sportiva 2016/2017. Con la conseguenza che, nel caso di specie, alla Società Unitas Coccaglio non potesse riconoscersi il premio di cui all'art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale in favore di essa ASD Adrense 1909.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Adrense 1909 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD LOANESI SAN FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 784 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VELAJ LOREN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con ricorso del 10 febbraio 2017, la ASD Loanesi San Francesco adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Velaj Loren (Ric. N. 784), tesserato per la prima volta per il campionato di Eccellenza dalla ASD Albenga 1928.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 9/E del 20 aprile 2017, comunicata in data 12 maggio 2017 alla ASD Albenga 1928 ed in data 16 maggio 2017 alla ASD Loanesi San Francesco, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Loanesi San Francesco quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Velaj Loren, condannava la ASD Albenga 1928 al pagamento dell'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Loanesi San Francesco ed € 675,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Albenga 1928 ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 maggio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto, avendo l'atleta Velaj Loren lo status di giocatore extracomunitario con permesso di soggiorno a durata (non quello per soggiornanti a lungo periodo con durata illimitata) e non potendo, quindi, essere tesserato per più di una stagione sportiva, non vi sarebbero i presupposti normativi per il riconoscimento di alcun premio di preparazione in favore della ASD Loanesi San Francesco.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma della decisione impugnata della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Loanesi San Francesco, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 31 luglio 2017.

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

Si osserva, infatti, che la ASD Albenga 1928 ha potuto tesserare il calciatore Velaj Loren per la sola stagione sportiva 2016/2017 in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 *quater* NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per Federazione estera i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba *“avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento”*.

Dunque, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore di cui si verte ha comportato l'assunzione del vincolo di tesseramento in favore della ASD Albenga 1928 per la sola stagione sportiva 2016/2017, con la conseguenza che, nel caso di specie, alla Società ASD Loanesi San Francesco non poteva riconoscersi il premio di cui all'art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale in favore della stessa ASD Albenga 1928.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Albenga 1928 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Salvatore Priola, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

**5) RECLAMO N°. 193 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TROFO EMANUELE, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.**

Con ricorso del 2.3.17 l'atleta Emanuele Trofo adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di €

1.000,00, quale saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico del 10.12.15 per complessivi € 6.000,00, convenuto per la stagione 2015/2016.

La Siracusa Calcio Srl non si costituiva innanzi alla CAE, che con decisione n. prot. 191 /CAE 2016/2017 del 30.5.17 C U 335, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, condannava la stessa Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 1.000,00.

In data 30.5.17 la decisione veniva comunicata via pec alla Siracusa Calcio s.r.l., che la appellava con atto comunicato in data 6.6.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, assumendo di non aver ricevuto il ricorso introduttivo alla sede sociale in via Montegrappa 120 Siracusa; nulla deduceva nel merito della pretesa dell'atleta Trofo.

Costui si costituiva, dopo aver prodotto l'accordo economico ritualmente depositato presso la LND, contestava l'unico motivo di gravame, depositando la certificazione della avvenuta ricezione del ricorso introduttivo; insisteva per il rigetto del gravame o in subordine per la rimessione al I grado.

All'udienza del 31.7.17 la vertenza veniva decisa.

L'appello è inammissibile e manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 13.1.16 sottoscritto il 10.12.15.

Vanno analizzate poi le questioni preliminari avanzate dalla appellante, relative alla pretesa mancata notifica nel I grado del ricorso introduttivi.

La documentazione rimessa dall'atleta Trofo rende evidente come la censura della Società appellante sia infondata, avendo essa ricevuto regolarmente la notifica del ricorso introduttivo.

Una volta risolto il problema della regolarità del contraddittorio, il gravame si palesa inammissibile, non avendo la Società Siracusa Calcio Srl censurato al decisione di I grado nel merito, sotto nessun profilo.

La mancanza di autosufficienza del gravame e la inesistenza dei motivi di merito a sostegno dalla impugnazione rendono il gravame inammissibile e come tale deve essere rigettato.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E.- L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la ricorrente tenuta a corrispondere al calciatore Trofo Emanuele le spese di lite che si liquidano in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N° 194 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ FBC GRAVINA SCSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA PREVISTA DAL CU N. 132 DEL 5.5.2017 DEL DIP. INTERREGIONALE L.N.D. - IN RELAZIONE ALLA GARA – SERIE D GIRONE H – PLAYOFF – NOCERINA – FBC GRAVINA DEL 14.5.2017 – A PORTE CHIUSE.**

Con ricorso del 12 giugno 2017 la Società FCB Gravina SCSD ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Società ASD Nocerina 1910 al pagamento in suo favore della somma di € 1.000,00, quale quota d'incasso ad essa spettante relativamente alla gara disputata il 14 maggio 2017, su campo neutro e a porte chiuse, fra ASD Nocerina 1910 vs FCB Gravina SCSD, valevole per la fase dei Play Off del girone D organizzati dalla LND. Esponeva la reclamante che, a seguito del provvedimento di squalifica del campo gara, l'ASD Nocerina 1910 avrebbe dovuto pagare al termine dell'incontro, disputato presso lo stadio comunale di Frattamaggiore (Na), la somma di € 1.000,00, così come previsto alla lettera K del C.U. n. 132 del 5 maggio 2017 ma che, nemmeno dopo vari solleciti, la Società aveva provveduto.

A sostegno allegava copia del suddetto C.U. e di quello relativo alla squalifica del campo di gioco della Nocerina 1910 e la corrispondenza intercorsa tra le Società.

La Società ASD Nocerina 1910, pur ritualmente notiziata del ricorso, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza veniva, quindi, discussa e decisa nella riunione del 31 luglio 2017.

In reclamo della FCB Gravina SCSD è fondato e deve, pertanto, essere accolto sulla base dei seguenti motivi.

Dall'esame degli atti di causa prodotti appare incontrovertibile che la partita ASD Nocerina 1910 vs FCB Gravina SCSD sia stata svolta su campo neutro e a porte chiuse.

Per cui, come previsto dalla lett. k) del C.U. del Dipartimento Interregionale della LND n. 132 del 5 maggio 2017, l'ASD Nocerina 1910 (Società ospitante) avrebbe dovuto versare all'FCB Gravina SCSD (Società ospitata) al termine della gara la somma di € 1.000,00, a titolo di compensazione del mancato incasso dei biglietti venduti.

Nel caso di specie, non risulta che tale somma sia stata pagata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società FCB Gravina SCSD e, per l'effetto, dichiara la Società ASD Nocerina 1910 tenuta al pagamento della somma di € 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di importo di cui al Com. Uff. n. 132/Dip. Int. – L.N.D. del 5.5.2017.

Ordina restituirsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

**7) RECLAMO N° 196 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD CAMPODARSEGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 858 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMPAZZO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.**

Ordinanza.

**8) RECLAMO N° 197 DELLA SOCIETÀ ACD AGLIANESE CONTRO LA SOCIETÀ GS MEZZANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 815 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FELIZ FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.**

Con ricorso spedito il 16 giugno 2017, la Società ACD Aglianese proponeva reclamo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera del 25 maggio 2017 con la quale la Commissione premi della FIGC aveva condannato l'odierna appellante al pagamento in favore della Società GS Mezzana ASD degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Feliz Francesco.

La Società ACD Aglianese, a fondamento del gravame promosso, assumeva che, ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, il pagamento del premio di preparazione in questione non fosse dovuto, in quanto il Feliz, nella stagione sportiva 2016/17, era stato prima tesserato con vincolo pluriennale da una terza Società (la ASD Tobbiana 1949) e, successivamente, in data 13.09.2016, a stagione in corso, era stato ceduto in prestito alla stessa reclamante.

La Società GS Mezzana ASD non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva discussa nel corso della riunione tenutasi in data 30 luglio 2017.

Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

Dalla ricostruzione in fatto fornita dalla stessa Società reclamante emerge che il calciatore Feliz Francesco è stato oggetto di trasferimento dalla Società ASD Tobbiana 1949 alla ACD Aglianese nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017, dopo che la Società cedente, nella stessa stagione sportiva, aveva tesserato per la prima volta il detto calciatore con vincolo pluriennale.

Tale fattispecie viene disciplinata esplicitamente dall'art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: "Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Il legislatore federale ha in tal modo esteso l'obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.

In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo ("in prestito"), e non a titolo definitivo.

La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società ACD Aglianese al pagamento del premio di preparazione per avere la stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Aglianese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **9) RECLAMO N° 202 DELLA SOCIETÀ ASD FC INTERPORTUALE PISANA CONTRO LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA**

**COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIULIANI PIERFRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.**

Con reclamo in data 03 marzo 2017 la Società ASD FC Interportuale Pisana ricorreva dinanzi alla Commissione Premi per ottenere la condanna della Società Unione Sportiva Città di Pontedera Srl al pagamento degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione del calciatore Giuliani Pierfrancesco, quale “ultima” Società titolare del vincolo annuale del calciatore, per averlo tesserato nella stagione sportiva 2013/14.

La Società reclamante, nel suo atto introduttivo, dava atto dell’esistenza di una quietanza liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, che – tuttavia – sarebbe invalida e comunque inefficace in quanto viziata da un errore di diritto.

Infatti, rilevava la ASD FC Interportuale Pisana come la stessa avesse rilasciato tale liberatoria ritenendo erroneamente di essere la penultima titolare del vincolo annuale. Al contrario, infatti, la ASD FC Interportuale Pisana sarebbe l’ultima Società titolare del vincolo annuale, e tale circostanza sarebbe stata confermata dalla stessa sua controparte, la quale – nelle more – aveva formalizzato con la Polisportiva La Cella un accordo nel quale quest’ultima veniva identificata come penultima Società.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la US Città di Pontedera Srl depositando le controdeduzioni nelle quale confermava il rilascio della quietanza liberatoria, sottoscritta in data 27.07.2015 e depositata presso la Delegazione Provinciale FIGC di Pisa il successivo 17.08.2015, ed insisteva per la sua piena validità ed efficacia, non riscontrandosi nella stessa – a suo dire – alcun errore di diritto.

Rilevava, a riguardo, la Società resistente che l’erronea indicazione di “ultima Società” in luogo di “penultima Società” sostanzierebbe al più una non corretta valutazione della fattispecie concreta, che, comunque, non comporterebbe la modifica dei termini sostanziali dell’accordo ed in ogni caso non rappresenterebbe la causa fondante della sottoscrizione dello stesso.

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, la Commissione Premi statuiva “di non giudicare il reclamo”, avendo la stessa “rilevato che la Società richiedente ha inoltrato il documento liberatorio in data 17/08/15”.

Con ricorso datato 17 giugno 2017, la Società ASD FC Interportuale Pisana impugnava codesta decisione della Commissione Premi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per ottenerne la riforma e la conseguente condanna della controparte al pagamento degli importi di cui al premio di preparazione del calciatore Giuliani. A fondamento del ricorso la Società ASD FC Interportuale Pisana rilevava che la stessa Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. n. 9/E del 05.05.2016, aveva definito quale penultima Società titolare del vincolo annuale del giocatore Giuliani la Pol. Dil. La Cella e che, pertanto, tale provvedimento avrebbe smentito quanto oggetto della liberatoria, annullandone gli effetti.

La Società Unione Sportiva Città di Pontedera Srl, ritualmente notiziata del reclamo, si costituiva nel presente giudizio di gravame, depositando le controdeduzioni nelle quali evidenziava in primo luogo come, con l’invocata decisione di cui al C.U. n. 9/E, la Commissione Premi si fosse limitata a sancire la cessazione della materia del contendere in relazione al contezioso intercorso tra la US Città di Pontedera e la Pol. La Cella, senza entrare nel merito della qualifica da attribuirsi alla stessa Società.

Tanto premesso, la Società resistente rilevava, in secondo luogo, come la ASD FC Interportuale Pisana, nel presente gravame, avrebbe sostanzialmente mutato le ragioni poste a fondamento della domanda, in quanto non avrebbe riproposto nella presente sede di gravame l'eccezione già formulata dinanzi alla Commissione Premi, circa l'inefficacia della liberatoria conseguente all'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la medesima, che si era qualificata come 'penultima' titolare del vincolo annuale, e non 'ultima'.

Per tali motivi, la Società Unione Sportiva Città di Pontedera Srl, concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto del reclamo avversario.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 30 luglio 2017.

Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

Preliminarmente, ai fini del decidere, si rileva come sia un dato certo e incontestato che la Società ASD FC Interportuale Pisana abbia rilasciato in data 27/07/2015 una liberatoria per il calciatore Giuliani Pierfrancesco, nella quale risulta che la stessa Società sarebbe la "penultima" titolare del vincolo annuale, e che la stessa è stata validamente depositata in data 17/08/2015 presso la Delegazione Provinciale competente.

Tanto premesso, la Società appellante limita l'analisi di codesto Tribunale al solo implicito annullamento della quietanza liberatoria in questione, posto in essere dalla decisione della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 05.05.2016, ciò in quanto – nell'atto di appello – non viene fatto alcun riferimento alla (comunque infondata) questione relativa al presunto errore di diritto.

La tesi sostenuta è infondata, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la US Città di Pontedera ha correttamente rilevato nelle sue controdeduzioni come la decisione della Commissione Premi nulla statuisce in merito ai rapporti intercorsi tra le parti, in quanto si limita a prendere atto dell'esistenza della quietanza liberatoria, statuendo di "non giudicare il reclamo".

In ogni caso, non può non rilevarsi come – da un'analisi della volontà delle parti all'epoca della sottoscrizione della liberatoria – il riferimento alla qualifica della Società quale "penultima" titolare del vincolo annuale non possa ritenersi quale elemento essenziale in base al quale la ASD FC Interportuale Pisana avrebbe fondato la sua determinazione alla sottoscrizione.

Peraltro, *ad abundantiam*, risulta incontestata la ricostruzione in fatto fornita dall'odierna resistente, secondo la quale il rilascio della liberatoria sarebbe stata frutto dei rapporti intercorrenti tra la ricorrente ed il padre del calciatore. La Unione Sportiva Città di Pontedera Srl precisa, infatti, che – in sede di accordo tra le Società in merito al Giuliani – la ASD FC Interportuale Pisana dichiarò di non avanzare alcuna richiesta economica per il giovane il quanto il padre dello stesso aveva contribuito, negli anni precedenti, all'attività della Società onorando, per conto del medesimo club, una fattura di materiale sportivo e concedendo un immobile di sua proprietà in uso gratuito per ubicarvi la sede sociale.

Ciò non fa altro che confermare la non essenzialità della circostanza relativa alla qualifica della Società quale penultima o ultima titolare del vincolo annuale del calciatore

Pertanto, la Commissione Premi ha del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma ritenendo che la liberatoria rilasciata dalla Società ASD FC Interportuale Pisana fosse pienamente valida ed efficace, con conseguente, necessaria conferma del provvedimento impugnato.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD FC Interportuale Pisana e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma il 28 Settembre 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio